



COMUNE DI BRUSCIANO

Città Metropolitana di Napoli

IL SINDACO

Visto l'art.34 del D.P.R. 14 Febbraio 1964 n. 237 e s.m. ed i. recante norme sulla Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito

NOTIFICA

1. Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri che con l'arruolamento nell'Esercito (od in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza 13 Giugno 1912 n. 555 e s.m. ed i.) possono divenire tali, **nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2009**, che agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell'art.35 del D.P.R. citato, sono in obbligo di domandare entro questo mese (Gennaio 2026) la loro iscrizione nelle liste di leva e di fornire i chiarimenti che in questa occasione potranno essere richiesti. Allo stesso obbligo sono anche sottoposti gli apolidi che abbiano stabilito la residenza nel 31 Dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti hanno l'obbligo di farla i loro genitori e i tutori.
2. I giovani qui domiciliati ma nati altrove, nel richiedere la loro iscrizione esibiranno o faranno presentare l'estratto dell'atto di loro nascita.
3. I giovani che non sono domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale nel senso dell'art.16 del codice civile, hanno la facoltà di farsi iscrivere in queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio nel senso del successivo art. 17 del codice stesso.
4. Nel caso che taluno nato nell'anno **2009** sia morto, i genitori, i tutori o congiunti, esibiranno l'estratto legale dell'atto di morte che dall'Ufficiale di Stato Civile viene rilasciato in carta libera.
5. Saranno iscritti d'ufficio per età presunta quei giovani che non essendo compresi nei registri di stato civile, siano notoriamente ritenuti avere età richiesta per l'iscrizione. Essi non saranno cancellati dalle liste di leva, se non quando abbiano provato con autentici documenti e prima di imprendere il servizio militare, di avere età minore di quella attribuita.
6. Gli omessi giudicati rei di essersi sottratti alla leva, non potranno essere ammessi all'eventuale congedo anticipato che loro spettasse per uno dei titoli previsti dalla legge e laddove risultassero colpevoli di frode o raggiri al fine di sottrarsi all'obbligo della leva, incorreranno altresì nelle pene della reclusione e della multa comminate ai sensi degli artt. 128 e successivi, del citato D.P.R. n. 237 del 14 febbraio 1964 e s.m. ed i.

Brusciano, li 01 Gennaio 2026

IL SINDACO
Avv. Giacomo ROMANO